



## Normativa e giurisprudenza di interesse per la Giustizia amministrativa a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione.

### Indice

#### Corte di giustizia dell'Unione europea

1. Corte di giustizia UE, sez. V, 4 luglio 2019, censura la previsione di tariffe obbligatorie per i servizi di progettazione degli architetti e degli ingegneri;
2. Corte di giustizia UE, sez. V, 3 luglio 2019, sul diniego di rilascio di un'autorizzazione all'importazione parallela di un medicinale generico.

#### Corte costituzionale

3. Corte cost., 4 luglio 2019, n. 164, sulla competenza legislativa regionale in materia di commercio;
4. Corte cost., 25 giugno 2019, n. 158, sul giudice competente a dirimere le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici;
5. Corte cost., 19 giugno 2019, n. 149, sullo speciale permesso per attesa di cittadinanza ai fini dello svolgimento di attività lavorativa.

#### Corte di cassazione, sezioni unite civili

6. Cass. civ., sez. un., 28 giugno 2019, n. 17567, sulla nozione di organismo di diritto pubblico;
7. Cass. civ., sez. un., 25 giugno 2019, n. 16981, dichiarano la giurisdizione del g. o. relativamente alla richiesta del consorzio di pagamento delle spese di esecuzione delle opere di urbanizzazione previste dal p.e.e.p..

#### Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali

8. **Cons. Stato, sez. III, 1 luglio 2019, n. 4509**, sull'obbligo per le sale gioco di rispettare gli orari di apertura imposti dal Sindaco;
9. **T.a.r. per il Lazio, sez. II ter, 26 giugno 2019, n. 8308**, rimette alla Corte di giustizia UE la disciplina sulle quote latte, relativamente al fatto se comprendano anche i quantitativi di latte per la produzione di formaggi DOP da esportare extra UE;

### Consiglio di Stato – Pareri

10. **Cons. Stato, sez. consultiva per gli atti normativi, 1 luglio 2019, n. 1929**, parere sullo schema di regolamento sull'iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore del diporto.

### Normativa

11. **LEGGE 25 giugno 2019, n. 60** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria. (GU Serie Generale n. 152 del 01-07-2019)  
Entrata in vigore del provvedimento: 02/07/2019;
12. **LEGGE 28 giugno 2019, n. 58**, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. (GU Serie Generale n. 151 del 29-06-2019)  
Entrata in vigore del provvedimento: 30/06/2019;
13. **PARERE SULLA REVOCA DELLA CONCESSIONE AD AUTOSTRADE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI** – Gruppo di lavoro istituito con D.M. n. 119 del 2019 – parere del 28 giugno 2019 sulla risoluzione della concessione ad Autostrade dopo il crollo del c.d. ponte Morandi.

## Corte di giustizia dell'Unione europea

(1)

La Corte di giustizia UE censura la previsione di tariffe obbligatorie per i servizi di progettazione degli architetti e degli ingegneri.

[Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione IV, sentenza 4 luglio 2019, C – 377/17 – Commissione europea contro Repubblica federale di Germania sostenuta dall'Ungheria](#)

La Corte di giustizia ha stabilito che:

*“1) La Repubblica federale di Germania, avendo mantenuto tariffe obbligatorie per i servizi di progettazione degli architetti e degli ingegneri, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 15, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera g), e paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.*

*2) La Repubblica federale di Germania è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.*

*3) L’Ungheria sopporterà le proprie spese.”*

Precisa la Corte:

*“88 Dalle constatazioni effettuate ai punti da 75 a 87 della presente sentenza discende che l’esistenza di tariffe minime per le prestazioni di progettazione è atta, in linea di principio, in considerazione delle caratteristiche del mercato tedesco, a contribuire a garantire un elevato livello di qualità delle prestazioni di progettazione e, di conseguenza, a realizzare gli obiettivi perseguiti dalla Repubblica federale di Germania.*

*89 Tuttavia, si deve rammentare che, conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, una normativa nazionale è idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito solo se risponde realmente all’intento di raggiungerlo in modo coerente e sistematico (v., in tal senso, sentenze del 10 marzo 2009, Hartlauer, C 169/07, EU:C:2009:141, punto 55, e del 15 ottobre 2015, Grupo Itevelesa e a., C 168/14, EU:C:2015:685, punto 76, nonché ordinanza del 30 giugno 2016, Sokoll-Seebacher e Naderhirn, C 634/15, EU:C:2016:510, punto 27).*

*90 Nel caso di specie, la Commissione sostiene, in sostanza, che la normativa tedesca non persegue l’obiettivo consistente nell’assicurare un elevato livello di qualità delle*

*prestazioni di progettazione in modo coerente e sistematico, dato che l'esercizio stesso delle attività di progettazione non è riservato, in Germania, a persone che svolgono un'attività regolamentata, cosicché non esisterebbe, in ogni caso, nessuna garanzia che le prestazioni di progettazione siano effettuate da prestatori che hanno dimostrato la loro idoneità professionale a farlo.*

*91 A tale riguardo, la Repubblica federale di Germania ha infatti indicato nelle sue memorie che le prestazioni di progettazione non sono riservate a determinate professioni soggette alla vigilanza obbligatoria in forza della legislazione professionale o da parte degli ordini professionali e che anche altri prestatori di servizi che non siano architetti e ingegneri, non soggetti a regolamentazioni professionali, possono fornire tali prestazioni.*

*92 Orbene, la circostanza che le prestazioni di progettazione possano essere fornite in Germania da prestatori che non hanno dimostrato la loro idoneità professionale a tale scopo comporta un'incoerenza nella normativa tedesca rispetto all'obiettivo di preservare un livello di qualità elevato delle prestazioni di progettazione perseguito dalle tariffe minime. Infatti, nonostante la constatazione effettuata al punto 88 della presente sentenza, occorre constatare che siffatte tariffe minime non possono essere idonee a raggiungere tale obiettivo se, come emerge dagli elementi sottoposti alla Corte, l'esercizio delle prestazioni che vi sono assoggettate non è esso stesso accompagnato da garanzie minime che consentano di garantire la qualità delle suddette prestazioni.*

*93 Pertanto, occorre constatare che la Repubblica federale di Germania non è riuscita a dimostrare che le tariffe minime previste dalla HOAI sono idonee a garantire il conseguimento dell'obiettivo consistente nel garantire un elevato livello di qualità delle prestazioni di progettazione e ad assicurare la tutela dei consumatori.*

*94 Al contrario, per quanto riguarda le tariffe massime, queste sono di natura tale, come sostiene la Repubblica federale di Germania, da contribuire alla tutela dei consumatori aumentando la trasparenza delle tariffe praticate dai prestatori e impedendo a questi ultimi di praticare onorari eccessivi.*

*95 Tuttavia, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 111 delle sue conclusioni, la Repubblica federale di Germania non ha dimostrato le ragioni per cui il fatto di mettere a disposizione dei clienti un orientamento in materia di prezzi per le diverse categorie di prestazioni contemplate dalla HOAI, suggerito dalla*

*Commissione come misura meno restrittiva, non sarebbe sufficiente a conseguire il suddetto obiettivo in modo adeguato. Ne consegue che il requisito consistente nella fissazione di tariffe massime non può essere considerato proporzionato a tale obiettivo.*

*96 Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che, mantenendo tariffe obbligatorie per le prestazioni di progettazione degli architetti e degli ingegneri, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 15, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera g), e paragrafo 3, della direttiva 2006/123."*

**(2)**

**La Corte di giustizia UE si pronuncia sul diniego di rilascio di un'autorizzazione all'importazione parallela di un medicinale generico.**

**[Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione V, sentenza 3 luglio 2019, C – 387/18 – Delfarma sp. z o.o. contro Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych](#)**

La Corte di giustizia ha stabilito che:

*"Gli articoli 34 e 36 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale richiede, affinché possa essere rilasciata un'autorizzazione all'importazione parallela di un medicinale, che tale medicinale e il medicinale che è stato oggetto di un'autorizzazione all'immissione in commercio in tale Stato membro siano entrambi medicinali di riferimento o entrambi medicinali generici, e che, di conseguenza, vieta il rilascio di qualsiasi autorizzazione all'importazione parallela di un medicinale qualora quest'ultimo sia un medicinale generico mentre il medicinale già autorizzato in tale Stato membro è un medicinale di riferimento."*

## Corte costituzionale

(3)

**La Corte si pronuncia sulla competenza legislativa regionale in materia di commercio.**

[Corte costituzionale, sentenza 4 luglio 2019, n. 164 – Pres. Lattanzi, Red. Cartabia.](#)

La Corte:

*“dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, lettera c), della legge della Regione Calabria 3 agosto 2018, n. 24 (Accesso al commercio su aree pubbliche in forma itinerante mediante SCIA. Modifiche alla L.R. n. 18/1999), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, con il ricorso in epigrafe indicato.”*

Precisa la Corte che:

*“Va preliminarmente rilevato che, secondo i criteri enunciati dalla costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell’individuazione della materia a cui deve ascriversi la disposizione oggetto di censura, occorre far riferimento all’oggetto, alla ratio e alla finalità della stessa, tralasciando gli aspetti marginali e riflessi, così da identificare correttamente e compiutamente anche l’interesse tutelato (da ultimo, sentenze n. 137 e n. 116 del 2019).*

*Alla luce di tali criteri, l’impugnata disposizione regionale, che ha per oggetto la regolamentazione delle condizioni di spazio e di tempo per l’esercizio del commercio in forma itinerante, va ascritta alla competenza residuale in materia di «commercio», spettante alle Regioni ex art. 117, quarto comma, Cost., «essendo del tutto naturale che, nell’ambito di una generale regolamentazione della specifica attività del commercio in forma itinerante, vada ricompresa anche la possibilità di disciplinarne nel concreto lo svolgimento» (sentenza n. 247 del 2010). Del resto, la norma*

*impugnata apporta una modifica alla legge reg. Calabria n. 18 del 1999, recante «Disciplina delle funzioni attribuite alla Regione in materia di commercio su aree pubbliche» e si inserisce nel citato testo normativo in coerenza con l'intitolazione e la ratio da esso perseguite.*

*Occorre anzitutto osservare che il d.lgs. n. 114 del 1998 precede la riforma costituzionale del 2001, che ha affidato in via esclusiva allo Stato la competenza in materia di «tutela della concorrenza». Più specificamente può dubitarsi che possa ricondursi a detta materia l'art. 28, richiamato nel ricorso e dedicato all'esercizio del commercio su aree pubbliche, il quale distingue tra l'attività svolta su posteggi dati in concessione decennale e quella svolta su qualsiasi area purché in forma itinerante. Si tratta piuttosto di una norma ascrivibile alla materia del commercio, secondo quanto risulta dal suo oggetto, dalla sua finalità e dalla intitolazione del testo normativo in cui essa è collocata, recante «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59».*

*Decisiva è la considerazione, costantemente ribadita dalla giurisprudenza di questa Corte, che, dopo la riforma costituzionale del 2001, il d.lgs. n. 114 del 1998, ad essa antecedente, si applica «soltanto alle Regioni che non abbiano emanato una propria legislazione nella suddetta materia» (sentenza n. 98 del 2017; in senso conforme, tra le altre, ordinanza n. 199 del 2006).”*

**(4)**

**La Corte si pronuncia sul giudice competente a dirimere le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici.**

**[Corte costituzionale, sentenza 25 giugno 2019, n. 158 – Pres. Lattanzi, Red. Coraggio.](#)**

La Corte:

*“dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile*

*in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui dopo le parole «È competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto» non prevede le parole «ovvero, nel caso di concessionario della riscossione delle entrate patrimoniali, del luogo in cui ha sede l'ente locale concedente».*”

(5)

**La Corte si pronuncia sullo speciale permesso per attesa di cittadinanza ai fini dello svolgimento di attività lavorativa.**

**[Corte costituzionale, sentenza 19 giugno 2019, n. 149 – Pres. Lattanzi, Red. Zanon.](#)**

La Corte:

*“dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 379 (Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti) e dell'art. 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino Alto-Adige, sede di Trento, con l'ordinanza indicata in epigrafe.”*

**Si segnala che la sentenza sarà oggetto di apposita News, a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione.**

**Corte di cassazione, sezioni unite civili**



(6)

**Le Sezioni unite tornano sulla nozione di organismo di diritto pubblico.**

[Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 28 giugno 2019, n. 17567](#)  
[– Pres. Mammone, Est. Di Virgilio](#)

Le Sezioni unite precisano che:

*“per definire la natura di organismo di diritto pubblico di un soggetto, alla luce dei criteri enucleati all’art. 3, lett. d) , D.Lgs. 50/2016, occorrerà avere riguardo; in primo luogo, al tipo di attività svolta dalla società e all’accertamento che tale attività sia rivolta alla realizzazione di un interesse generale, ovvero che sia necessaria affinché la pubblica amministrazione possa soddisfare le esigenze di interesse generale alle quali è chiamata e, in secondo luogo, che tale società si lasci guidare da considerazioni diverse da quelle economiche (si veda, la già citata Corte di Giustizia 5 ottobre 2017, in C- 567/15; nonché, con riferimento al criterio di economicità, Cass. 8225/2010). In particolare, in merito a quest’ultimo profilo, è necessario, in primo luogo, che la società non fondi la propria attività principale su criteri di rendimento, efficacia e redditività e che non assuma su di sé i rischi collegati allo svolgimento di tale attività i quali devono ricadere sull’amministrazione controllante (Cass. 8225/2010). In secondo luogo, il servizio d’interesse generale che ne costituisce l’oggetto non può essere rifiutato per ragioni di convenienza economica. 15.- In conclusione ai fini della qualificazione di una società come organismo di diritto pubblico, per stabilire se essa agisca per un fine di interesse generale, occorrerà procedere ad una valutazione in concreto degli elementi di fatto e di diritto che connotano l’agire della stessa. ” Alla stregua di detti principi, va esaminata la situazione di specie, con iniziale riguardo proprio al requisito sub 1) di cui all’art.3 cit., che, per quanto sopra rilevato, esige il riscontro del perseguimento di un “interesse generale” e del carattere non industriale o commerciale dell’attività. Nel caso di attività svolta da ente fieristico, si è pronunciata la Corte di giustizia nella sentenza 10/5/2001, C-223/99 e C-260/99, Agorà, che, in relazione all’ Ente autonomo Fiera Internazionale di Milano, ha ritenuto che lo stesso soddisfa un interesse di carattere generale, e parimenti di carattere commerciale, fornendo servizi*

*agli espositori che beneficiano della promozione dei beni e servizi che vengono esposti, ed altresì ai visitatori, "che desiderano raccogliere informazioni ai fini di eventuali decisioni di acquisto"; che, per quanto detto soggetto non persegua scopi lucrativi, "opera, come emerge dall'art.1 del proprio statuto, secondo criteri di rendimento, di efficacia e di redditività", e che, non essendo " previsto alcun meccanismo per compensare eventuali perdite finanziarie", lo stesso sopporta direttamente il rischio economico della propria attività; che l'ente agisce in ambito concorrenziale (circostanza la cui valutazione spetta al giudice nazionale, tenendo conto del complesso delle attività esercitate, a livello internazionale, nazionale e regionale), concludendo nel senso che l'ente in oggetto non costituisce un organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 1, lett. b) , secondo comma, della Direttiva del Consiglio 18/6/1992, 92/50/CEE (abrogata dall'art.82 della Direttiva 2004/18/CE, in attuazione della quale è stato emanato il d.lgs. 163/2006, sostituito successivamente dal d.lgs. 50/2016). Da tale pronuncia è chiaramente evincibile il principio secondo il quale l'ente fieristico, per essere ritenuto organismo di diritto pubblico, nel perseguire l'interesse pubblico debba agire senza essere soggetto alle regole di mercato, e quindi senza che possa ritenersi esercitata dallo stesso attività di carattere commerciale."*

(7)

**Le Sezioni unite dichiarano la giurisdizione del giudice ordinario relativamente alla richiesta del consorzio di pagamento delle spese di esecuzione delle opere di urbanizzazione - previste dal piano di edilizia economica e popolare - relative ai lotti non assegnati, essendosi il comune obbligato in tal senso con la sottoscrizione dell'atto di costituzione del consorzio.**

**[Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 25 giugno 2019, n. 16981 – Pres. Spirito, Est. Lombardo](#)**

Le Sezioni unite precisano che:

*“Nella specie, la società attrice non ha chiesto in giudizio, nei confronti del Comune di Verona, l'accertamento della illegittimità di un provvedimento amministrativo e non ha, quindi, rimproverato alla P.A. l'esercizio illegittimo di un pubblico potere nei suoi confronti. Al contrario, ha lamentato una lesione della sua integrità patrimoniale cagionata dall'inadempimento dell'obbligo assunto dal Comune con la sottoscrizione dell'atto di costituzione del Consorzio P.E.E.P. San Michele, allorquando si è obbligato a sostenere le spese per le opere di urbanizzazione relative ai lotti non assegnati. Oggetto della causa è, dunque, l'adempimento di un obbligo contrattualmente assunto. Non rileva il fatto che tale obbligo sia stato assunto in applicazione di quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento comunale per l'assegnazione delle aree per l'edilizia economica e popolare. In ogni caso, oggetto della causa è una pretesa patrimoniale scaturente dall'inadempimento di un obbligo contrattuale; e l'attore vanta un diritto soggettivo pieno, non inciso né condizionato dall'esercizio del potere amministrativo. Perciò, il "petitum sostanziale", quale emerge dalla dedotta "causa petendi", depone chiaramente per la giurisdizione del giudice ordinario.”*

## **Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali**

**Le massime e le relative appendici, a cura del Cons. Giulia Ferrari, possono consultarsi nella Sezione “In evidenza” della Home page del sito istituzionale.**

**(8)**

**La III sezione si pronuncia sull'obbligo per le sale gioco di rispettare gli orari di apertura imposti dal Sindaco.**

**[Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 1 luglio 2019, n. 4509 – Pres. Frattini ed Est. Calderoni](#)**

Come chiarito con la sentenza n. 4867 del 2018 è configurabile non solo e non tanto la legittimazione, ma l'esistenza di un vero e proprio obbligo a porre in essere, da parte dell'amministrazione comunale, interventi limitativi nella regolamentazione delle attività di gioco, ispirati per un verso alla tutela della salute, che rischia di essere gravemente compromessa per i cittadini che siano giocatori e quindi clienti delle sale gioco, per altro verso al principio di precauzione, citato nell'art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il cui campo di applicazione si estende anche alla politica dei consumatori, alla legislazione europea sugli alimenti, alla salute umana, animale e vegetale.

L'assioma fondamentale di tale ultimo principio è che nell'ipotesi di un rischio potenziale, laddove vi sia un'identificazione degli effetti potenzialmente negativi di un'attività e vi sia stata una valutazione dei dati scientifici disponibili, è d'obbligo predisporre tutte le misure per minimizzare (o azzerare, ove possibile) il rischio preso in considerazione, pur sempre nel rispetto del principio di proporzionalità e di contemperamento degli interessi coinvolti.

Quanto a siffatto contemperamento e, dunque, all'osservanza del principio di proporzionalità, la sentenza n. 4867 del 2018 ha osservato (cfr. punti 5.3. e ss. della stessa) come - con l'adozione di ordinanze restrittive degli orari apertura delle sale da gioco analoghe a quella di cui qui si controverte - le Amministrazioni "abbiano realizzato un ragionevole contemperamento degli interessi economici degli imprenditori del settore con l'interesse pubblico a prevenire e contrastare i fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo, non essendo revocabile in dubbio che un'illimitata o incontrollata possibilità di accesso al gioco accresca il rischio di diffusione di fenomeni di dipendenza, con conseguenze pregiudizievoli sia sulla vita personale e familiare dei cittadini, che a carico del servizio sanitario e dei servizi sociali, chiamati a contrastare patologie e situazioni di disagio connesse alle ludopatie.

Tanto sulla scorta del canone secondo cui il principio di proporzionalità permette la limitazione dei diritti e delle libertà nella misura in cui ciò risulti indispensabile per proteggere gli interessi pubblici e per il tempo necessario e commisurato al raggiungimento dello scopo prefissato dalla legge".

(9)

**Il T.a.r. Lazio rimette alla Corte di giustizia UE alcuni quesiti interpretativi diretti a verificare la compatibilità, con le previsioni del diritto europeo di settore, della normativa nazionale che include nel computo delle quote nazionali di riferimento, i quantitativi di latte destinato alla produzione di formaggi DOP per l'export extra UE.**

**[T.a.r. per il Lazio - Roma, sezione II ter, ordinanza 26 giugno 2019, n. 8308](#)  
[– Pres. Morabito ed Est. Gatto Costantino](#)**

Vanno rimesse alla Corte di giustizia UE le seguenti questioni pregiudiziali:

1) *“se i Reg. CEE n. 856/1984, artt. 1, 2 e 3; n. 3950/1992 art. 1 e 2, comma 1; n. 1788/2003, art.1, comma 1, e 5 e n. 1234/07 artt. 55, 64 e 65, e relativi allegati, in quanto rivolti alla tutela dell'equilibrio tra domanda ed offerta di prodotti lattiero-caseari nel mercato UE, debbano interpretarsi nel senso di escludere dal computo delle “quote latte” la produzione rivolta all'esportazione in paesi extra UE di formaggi DOP, in maniera conforme agli obiettivi di tutela fissati per questi ultimi prodotti dal Regolamento CEE n. 2081/1992, art. 13, come confermato dal Reg. 510/2006 e Regolamento 1151/2012, artt. 4 e 13, in applicazione dei principi di cui agli artt. 32 (ex 27), 39 (ex 33), 40 (ex 34), 41 (ex 35) del TFUE”;*

2) *in caso di risposta affermativa, “se tale disciplina, così interpretata, osti all'inclusione nei quantitativi di riferimento individuali, delle quote di latte destinate alla produzione di formaggi DOP destinati all'export extra europeo, così come risultante dall'art. 2 del Decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modifiche in legge 30 maggio 2003, n. 119, ed art. 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, nella parte in cui è richiamato dal predetto art. 2 DL 49/2003”;*

in subordine, laddove dovesse ritenersi che tale interpretazione non sia corretta,

3) *“se i Reg. CEE n. 856/1984, artt. 1, 2 e 3; n. 3950/1992 art. 1 e 2, comma 1; n. 1788/2003, art.1, comma 1, e 5 e n. 1234/07 artt. 55, 64 e 65, e relativi allegati (insieme alle norme nazionali italiane di recepimento di cui all’ art. 2 del Decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modifiche in legge 30 maggio 2003, n. 119, ed art. 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, nella parte in cui è richiamato dal predetto art. 2 DL 49/2003) che includono e non escludono dal computo del quantitativo assegnato agli Stati membri il latte utilizzato per la produzione di formaggi DOP esportati o destinati al mercato dei paesi extracomunitari e nella misura di detta esportazione, siano in contrasto con le finalità di tutela di cui al Reg. CEE n. 2081/1992, che protegge le produzioni DOP, con particolare riferimento all’art. 13, come confermato dal Reg. CEE nr. 510/2006 e dal Reg. 1151/2012, nonché con riferimento anche agli scopi di tutela di cui all’art. 4 di quest’ultimo e siano altresì in contrasto con gli artt. 32 (ex 27), 39 (ex 33), 40 (ex 34), 41 (ex 35) del TFUE e con i principi di certezza del diritto, legittimo affidamento, proporzionalità e non discriminazione, nonché di libera iniziativa economica ai fini dell’esportazione extra UE”*

**Si segnala che l’ordinanza è stata oggetto di apposita News n. 76 del 2 luglio 2019, a cura dell’Ufficio studi, massimario e formazione.**

## **Consiglio di Stato – Pareri**

**(10)**

**Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di regolamento sull’iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l’attività di mediatore del diporto.**

[Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, 1 luglio 2019, n. 1929 – Pres. Zucchelli, Est. Tronca](#)

## Normativa ed altre novità di interesse

(11)

[LEGGE 25 giugno 2019, n. 60](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria. (GU Serie Generale n. 152 del 01-07-2019)

Entrata in vigore del provvedimento: 02/07/2019;

(12)

[LEGGE 28 giugno 2019, n. 58](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. (GU Serie Generale n. 151 del 29-06-2019 - Suppl. Ordinario n. 26)

Entrata in vigore del provvedimento: 30/06/2019;

(13)

[PARERE SULLA REVOCA DELLA CONCESSIONE AD AUTOSTRADE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI](#) – Gruppo di lavoro istituito con D.M. n. 119 del 2019 – parere del 28 giugno 2019 sulla risoluzione della concessione ad Autostrade dopo il crollo del c.d. ponte Morandi.